

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19» E NUOVE SETTIMANE DI FRUIZIONE DA APRILE 2021: FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE PER LA CIGO E L'ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS

L'art. 8, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22/3/2021 n. 41 ^(*) (riportato in altra parte di questo notiziario), recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e in vigore dal 23 marzo 2021 - ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 70 -, ha previsto quanto segue in merito al ricorso agli ammortizzatori sociali riconducibili alla pandemia (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021).

^[1] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni in **deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza il 23 marzo 2021, domanda di concessione:

- 1) del **trattamento ordinario di integrazione salariale**, per una durata massima di **tredici settimane**, nel periodo compreso tra l'**1 aprile e il 30 giugno 2021**;
- 2) dei trattamenti di **assegno ordinario** e di **cassa integrazione salariale in deroga**, per una durata massima di **ventotto settimane**, nel periodo compreso tra l'**1 aprile e il 31 dicembre 2021**.

Per i suddetti trattamenti **non è dovuto alcun contributo addizionale**.

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali **vanno presentate all'INPS**, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. Peraltro, *“In fase di prima applicazione, il termine di decadenza (...) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”*, ovvero entro il 30 aprile 2021; poiché il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal d.l. n. 41/2021 è possibile dall'1 aprile 2021 e che, di conseguenza, il primo termine ordinario di presentazione della domanda scadrebbe il 31 maggio 2021, appare incomprensibile, *“in fase di prima applicazione”*, la sua anticipazione al 30 aprile p.v.

Si confida che, come capitato a causa di un analogo testo “oscuro” presente nel d.l. 28/10/2020 n. 137 (in base al quale il termine in questione era previsto per il 30/11/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021), l'INPS fornisca proprie “indicazioni” in merito, come successo con il messaggio 27/11/2020 n. 4484 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2021), per chiarire l'arcano, ma auspicabilmente in tempi molto più brevi e non a ridosso del 30/4/2021.

In caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell'INPS - ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione del 40% di cui all'art. 22-quater, comma 4, del d.l. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 24/4/2020 n. 27^[2] -, il datore di lavoro è tenuto a inviargli i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. *“In sede di prima applicazione, i termini (...) sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 aprile 2021, N.d.R.) se tale ultima data è posteriore”* a quelle ordinarie. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

^[2] **Art. 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020**

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. omissis

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».

TUTTI i trattamenti di cui al d.l. n. 41/2021 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, sia – e questa rappresenta una significativa novità per la cassa integrazione guadagni in deroga – attraverso conguaglio/richiesta di rimborso degli importi anticipati dal datore di lavoro.

I Fondi di cui all'art. 27 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148 - ovvero quelli costituiti nei settori dell'**artigianato** e della somministrazione di lavoro - garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità sopra descritte.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. *“In fase di prima applicazione, il termine di decadenza (...) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”*, ossia entro il 30 aprile 2021.

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle settimane dell'ammortizzatore salariale di interesse previste dal d.l. n. 41/2021, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che nei testi dei verbali di consultazione sindacale (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati due punti (i numeri 3 e 4) relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta. In particolare:

- **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;

- **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto **artigiano** che necessitano di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

ivan.missiroli@er.cgil.it

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

davide.tagliaferri@cisl.it

UILM-UIL

Sig. Marco Riciputi

marco.riciputi@uil-ravenna.it

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samori (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi (andrea.mingozzi@er.cgil.it), per le aziende del Faentino.

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

alessio.vacchi@er.cgil.it

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

emanuele.scerra@cisl.it

UILTEC-UIL

Sig. Filippo Spada

filippo.spada@uil-ravenna.it**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig.ra Laura Mazzesi

laura.mazzesi@er.cgil.it

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

r.cangini@cisl.it

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

modanesi.s@uila.it**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Roberto Martelli

roberto.martelli@er.cgil.it

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

maurizio.bisignani@cisl.it

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

antonio.pugliese@uil-ravenna.it**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

roberto.cornigli@er.cgil.it

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

fistel.ravenna@cisl.it

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

ryan.paganelli@uil-ravenna.it**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

cinzia.folli@er.cgil.it

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

gianluca.bagnolini@cisl.it

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaesi

claudia.lugaesi@uil-ravenna.it

(*) Art. 8 del d.l. n. 41/2021**Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima

applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

_____ , _____ 2021

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 22/3/2021 n. 41.

La Società _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. ____, comunica che, a causa della pandemia in corso, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 22/3/2021 n. 41, per n. 13 (tredici) settimane complessive, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2021;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data del 23 marzo 2021**, e quindi n. __ operai, n. __ impiegati, n. __ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “*Emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 19 del d.l. 17/03/2020 n. 18 (convertito in legge 24/4/2020 n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall’art. 68 del d.l. 19/5/2020 n. 34, convertito in legge 17/7/2020 n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un’e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra

mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2020)**

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig.ra/Sig. _____, Sig.ra/Sig. _____ e Sig.ra/Sig. _____

ai fini dell’esperienza, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. 17/3/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/4/2020 n. 27

PREMESSO CHE

in data odierna, _____ 2021, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 8, comma 1, del d.l. 22/3/2021 n. 41, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. __ lavoratori (__ operai, __ impiegati, __ quadri e __ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 8, comma 1, del d.l. 22/3/2021 n. 41, per 13 (tredici) settimane complessive, anche non continuative, da fruire non oltre il termine del 30 giugno 2021;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ
ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO
VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2021, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **“SI APPROVA”**, trasmessa via e-mail alla Società;

8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2021, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

_____, _____ 2021

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto-legge 22/3/2021 n. 41.

La Società _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. ____, comunica che, a causa della pandemia in corso, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41, per n. 28 (ventotto) settimane complessive, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data del 23 marzo 2021**, e quindi n. __ operai, n. __ impiegati, n. __ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’accesso all’assegno ordinario con causale “*Emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 19 del d.l. 17/03/2020 n. 18 (convertito in legge 24/4/2020 n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall’art. 68 del d.l. 19/5/2020 n. 34, convertito in legge 17/7/2020 n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un’e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra

mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2020)**

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig.ra/Sig. _____, Sig.ra/Sig. _____ e Sig.ra/Sig. _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. 17/3/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/4/2020 n. 27

PREMESSO CHE

in data odierna, _____ 2021, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. __ lavoratori (__ operai, __ impiegati, __ quadri e __ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41, per 28 (ventotto) settimane complessive, anche non continuative, da fruire non oltre il termine del 31 dicembre 2021;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l’importo dell’assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS dell’assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ
ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO
VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2021, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "**SI APPROVA**", trasmessa via e-mail alla Società;

8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2021, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ
